DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1992

relativa all'importazione nella Comunità di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma di suini, di embrioni di suini e di prodotti a base di carni suine in provenienza dall'Ungheria

(92/539/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione del controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE, in particolare l'articolo 19,

considerando che in Ungheria si sono accertati focolai di peste suina classica;

considerando che la presenza della peste suina classica in Ungheria è tale da mettere in grave pericolo le mandrie degli Stati membri, nell'ambito degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche, di sperma suino, di embrioni suini e di taluni prodotti a base di carni suine; che la Commissione può adottare senza indugio misure relative all'importazione dall'Ungheria;

considerando che il problema sarà sottoposto all'esame del comitato veterinario permanente entro 10 giorni lavorativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri proibiscono l'importazione dall'Ungheria di:

— suini vivi,

— carni suine fresche,

— sperma di animali domestici della specie suina,

— embrioni di animali domestici della specie suina,

— prodotti a base di carni suine, eccetto quelli che siano stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti:

a) un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc è pari o superiore a 3,00;

b) un trattamento termico diverso da quello previsto alla lettera a), ma che abbia fatto salire la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C;

c) un trattamento costituito da una fermentazione naturale o da una stagionatura di almeno 9 mesi per i prosciutti di peso pari a 5,5 kg e che presentano le seguenti caratteristiche:

— aW pari o inferiore a 0,93,

— pH pari o inferiore a 6.

2. Per le importazioni di prodotti a base di carni suine, il certificato il cui modello figura nell'allegato A della decisione 91/449/CEE della Commissione [4] dev'essere compilato conformemente al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.